

di Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, 21 luglio 2015

Corte d'Appello di Taranto - Sentenza del 6 marzo 2015 n. 109.

Il maltrattamento del coniuge una tantum non giustifica l'addebito della separazione in capo all'aggressore. Lo ha stabilito Corte d'Appello di Taranto, sentenza del 6 marzo 2015 n. 109, stabilendo che l'evento, se non reiterato, non può considerarsi causa fondante dell'impossibilità della prosecuzione della convivenza.

Il caso - In primo grado, l'attrice aveva sostenuto che il marito l'aveva sempre "denigrata ed ingiuriata", arrivando in una occasione anche ad aggredirla "procurandole lesioni", dopodiché si era allontanato dalla casa coniugale, lasciandola senza assistenza morale e materiale, per cui chiedeva la separazione con addebito al marito ed un assegno mensile di 700 euro per il concorso nel mantenimento del minore e di lei stessa. Il Tribunale, però, ha respinto la richiesta di addebito e pronunciato la separazione per "ragioni oggettive", assegnando alla moglie la casa coniugale e fissando l'assegno in 650 euro.

La motivazione - Proposto appello, la Corte di secondo grado si è rimessa all'indirizzo di legittimità secondo cui "in tema da separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera esistenza di violazione dei doveri posti a carico degli stessi dall'articolo 143 del codice civile essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia rivestito sicura efficacia causale nel determinarsi dell'intolleranza della convivenza". Ciò detto, prosegue la sentenza, "non può attribuirsi esclusiva o, quanto meno, importantissima rilevanza" ai "maltrattamenti subiti" nel periodo del matrimonio quale causa determinante del relativo

fallimento, atteso che l'episodio, "pur ovviamente spiacevole, del litigio, con prodursi di lievissime contusioni in danno della moglie, non può ragionevolmente rivestire valore di causa fondante l'impossibilità di prosecuzione della convivenza", dal momento che è mancata la dimostrazione di "eventuali reiterati ed abituali comportamenti violenti o prevaricatori".

Mentre, l'esistenza di una pronuncia di condanna penale di primo grado "non comprova la doglianza dell'appellante, conoscendosi della stessa il solo dispositivo e non trattandosi di giudicato". Neppure, poi, si può dare rilievo alla deposizione del figlio che "si rapporta esclusivamente al menzionato litigio inter partes ed è assolutamente generica e priva di qualsivoglia riferimento temporale in relazione a "maltrattamenti" assuntivamente posti in essere dal padre". Da qui la conferma del convincimento del Collegio di prima istanza ed il rigetto della domanda di addebito al marito della dissoluzione del rapporto matrimoniale.